

1. gli interventi selvicolturali sono vietati dal 15 marzo al 15 luglio;

- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento**

- **di precisare** che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- **di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Ecologia, al soggetto proponente - Agenzia per le Attività irrigue e forestali;

- **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, all'Autorità di Bacino della Puglia, al Corpo Forestale dello Stato (C.T.A. dell'Alta Murgia), al Servizio Foreste, alla Città metropolitana di Bari, al Comune di Altamura e al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità);

- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia  
Ing. Giuseppe Tedeschi

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 17 dicembre 2015, n. 438

**PSR 2007-2013 - Misura 226 Azione 1. "Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi" - Complesso forestale regionale "Mercadante" (6° lotto). - Proponente: Agenzia per le Attività irrigue e forestali. Valutazione di incidenza. ID\_5235. Rettifica Determinazione dirigenziale n. 431 del 10/12/2015.**

L'anno 2015 addì 17 del mese di Dicembre in Modugno, nella sede della Sezione Ecologia, il Dirigente Responsabile ad interim della Sezione Ecologia sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio VIA e Vinca, ha adottato il seguente provvedimento.

## IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE ECOLOGIA

### PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 431 del 10/12/2015, alla data odierna in corso di pubblicazione sul BURP., la scrivente Sezione escludeva dalla Valutazione di incidenza appropriata la proposta progettuale relativa agli interventi in oggetto;
- tale esclusione era condizionata al rispetto di prescrizioni che tenevano conto dei parerei resi, ai sensi dell'art. 6 commi 4 e 4bis della L.r. 11/2001 e ss. mm. e ii., dall'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia e dell'Autorità di Bacino della Puglia
- a seguito di successive verifiche risultava che, per mero errore materiale, il periodo di interdizione agli interventi in oggetto era individuato "dal 01 ottobre al 15 marzo" e veniva impropriamente riportata la prescrizione n. 13 "dovrà essere eseguita una relazione geologica per entrambi i progetti".

**RILEVATO che**, trattandosi di mero refuso, è possibile procedere alla correzione del predetto errore, senza necessità di procedere all'adozione di atti amministrativi in autotutela.

Per quanto premesso il Dirigente *ad interim* della Sezione,

### DETERMINA

- **di rettificare** la Determinazione Dirigenziale n. 431 del 10/12/2015 nella parte prescrittiva nei seguenti termini:
  1. gli interventi selvicolturali sono vietati dal 15 marzo al 15 luglio;
  2. la prescrizione n. 13, impropriamente inserita, è eliminata;
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento**
- **di precisare** che il presente provvedimento:
  - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
  - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Ecologia, al soggetto proponente - Agenzia per le Attività irrigue e forestali;
- **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, all'Autorità di Bacino della Puglia, al Corpo Forestale dello Stato (C.T.A. dell'Alta Murgia), al Servizio Foreste, alla Città metropolitana di Bari, al Comune di Altamura e al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità);
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia  
Ing. Giuseppe Tedeschi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 18 dicembre 2015, n. 442

**L. 241/1990 e smi, D.Lgs. 152/2006 e smi, L.R. 11/2001 e smi, L.R. 18/2012. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza nell'ambito di lavori finanziati dal PSR 2007-2013 - Misura 221 "Primo imboscamento di terreni agricoli", Azione 1 "Boschi permanenti" - Comune di Laterza, c.da "Sierro di Stinci". ID\_VIA174**

**Proponente: Azienda Agricola D'Aprile Angela Maria sede legale in Laterza (TA), alla C.S. Az. Bellaria CP 63.**

L'anno 2015 addì 18 del mese di Dicembre in Modugno, nella sede della Sezione Ecologia,

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECOLOGIA

sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

#### **Premesso che**

L'Azienda Agricola D'Aprile Angela Maria con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 451 del 15.01.2015 ha presentato regolare istanza di avvio delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale comprensivo di Valutazione di Incidenza relativa all'intervento di imboscamento finanziato dal PSR 2007-2013, Misura 221, Azione 1, in località Sierro di Stinci nel Comune di Laterza (TA).

Con mail PEC del 05.02.2015, acquisita al prot. n. 1741 del 09.02.2015, il proponente ha trasmesso copia della documentazione di avvenuta pubblicazione del deposito del SIA di progetto.

Con nota prot. n. 2171 del 17.02.2015 il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha dato avvio al procedimento con la convocazione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.15 comma 1 della L.R. 11/2001 come ad ultimo modificata dalla L.R. 4/2014, per il giorno 06.03.2015.

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Prov. di LE, BR e TA, ha riscontrato alla convocazione della CdS preliminare con nota prot. 3440 del 05.03.2015 (acquisita al prot. n. 3231 del 06.03.2015), con cui, non rilevando vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004, invitava il Comune di Laterza a verificare l'esistenza di aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004.

Con nota prot. n. 30908 del 05.03.2015, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3259 del 06.03.2015, il Dipartimento di Prevenzione SISP della ASL della Provincia di Taranto in riscontro alla nota di avvio del procedimento, ha trasmesso parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario.

Con nota prot. n.12721 del 05.03.2015, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3548 del 10.03.2015, ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Taranto, ha fornito il proprio parere di competenza nell'ambito del procedimento. Per l'Ente nulla osta alla realizzazione dell'intervento.